PANORAMICA SULLE PRINCIPALI NOVITA' DEL **MODELLO SC 2017**

Dot Alberto Bassi

Dottore commercialista dell'ODCEC di Bologna

Revisore legale

23 Maggio 2017

PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO

Le **principali novità del modello «Redditi 2017»** :

1. IL **FRONTESPIZIO**;

2. I QUADRI:

- **RF** – REDDITO DI IMPRESA;
- **RN** – DETERMINAZIONE DELL'IRES;
- **RQ** – ALTRE IMPOSTE;
- **RS** – PROSPETTI VARI;
- **FC** – REDDITI DEI SOGGETTI LOCALIZZATI IN STATI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO;
- **DI** – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA;
- **RX** – RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE;
- **CE** – CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE;
- **RU** – CREDITI D'IMPOSTA;
- **RV** – RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI – OPERAZIONI STRAORDINARIE

OVERVIEW GENERALE

I - SCADENZA PRESENTAZIONE.

30/09/2017 **(posticipato a lunedì 2/10)** **2/10/2017**	**16/10/2017** **proroga di 15 giorni per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del c.c, a seguito delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015 successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**

II - VERSAMENTO del saldo (*art. 7-quater c.19 DL 193/2016*):

~~16~~ **~~del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta~~**	**ultimo giorno** **del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**

III - ACCERTAMENTO: a partire dalle dichiarazioni 2016, il termine per la notifica degli accertamenti è stato ampliato (*art. 1 c. 130 L. 208/2015*):

~~4 anno~~ **~~successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione~~** **~~5 anno~~** **~~se omessa~~**	**5 anno** **successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione** **7 anno** **se omessa**

IV - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: allineamento dei termini (*art. 5 DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)*:

A FAVORE	**~~entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo~~**	**5 anno successivo** **a quello di presentazione del modello da correggere** **(termini dell'accertamento)**
A SFAVORE	**~~entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione~~**	

FRONTESPIZIO

a) **Eliminazione**:

- della **casella** "**Redditi**" ed "**Iva**", in quanto la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (*art. 1, co. 641, L190/2014*);
- della casella "**Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 241/1997 relativo ai redditi/IVA",** per il medesimo motivo di cui sopra**.**
- della casella "**Dichiarazione integrativa a favore"**, considerata l'equiparazione del termine con quello previsto per le dichiarazioni integrative "a sfavore" (*art. 5 D.L. 193/2016, conv. con mod. dalla L. 225/2016*);

b) **Introduzione**:

- **della casella «art. 13 bis»,** barrata da quei soggetti (diversi dalle microimprese) che, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, redigono il bilancio in conformità ai nuovi principi contabili OIC (*provvedimento AdE 90915/2017 dell'11 maggio 2017*).

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	Art.13-bis
	X	X									X				

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista			
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA	X		
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista			
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA			

REDDITO D'IMPRESA – QUADRO RF (1/3)

a) **Abrograzione dei commi da 10 a 12 bis dell'art. 110 del TUIR** – **non** sono quindi più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in **Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti** domiciliati nei medesimi Stati o territori:(*art. 1, comma 142, L 28 dicembre 2015 n. 208).*

- tra le **variazioni in aumento** è stato eliminato il rigo **RF 29**;
- tra le **variazioni in diminuzione** è stato eliminato il rigo **RF 52**.

RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati		,00
RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	Spese eccedenti il valore normale (1 ,00) 2	.00

Costi black list: la Legge di stabilità 2016 ha abrogato in toto la relativa disciplina.

Con la ***circolare n. 39/E del 2016*** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione del nuovo regime introdotto con la Legge di Stabilità 2016, per cui **non esiste più l'obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione**.

Ne consegue che la **lista dei Paesi Black list contenuta nel D.M 23 gennaio 2002**, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, **perde ogni valenza** in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi *black list*.

REDDITO D'IMPRESA – QUADRO RF (2/3)

b) **«Altre variazioni in aumento» – RF31**:

- **Revoca Tremonti-ter:** non è più presente il codice "2" relativo alla revoca della Tremonti-ter (*art. 5 DL 78/2009*), poiché al 01/01/2016 si è concluso il periodo entro il quale erano in vigore le cause di revoca dell'agevolazione;

- **Assegnazione agevolata ai soci di beni diversi da quelli merce**: va indicata la minusvalenza "da assegnazione" in quanto non deducibile (*art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*) – **codice 51**;

RF31 Altre variazioni in aumento											
1	~~2~~	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
7	51	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00
19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00
25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00
31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00
37		38	,00	39	40	,00	41	42	,00
43		44	,00	45	46	,00	47	48	,00
49		50	,00	51	52	,00	53	54	,00

c) **«Altre variazioni in diminuzione» – RF55**:

- **iperammortamento**: sono stati inseriti i seguenti codici:
  - **55**: per l'indicazione dell'iperammortamento del 150% sui **beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico** (cd. "Industria 4.0") (*art. 1, c. 9 L. 232/2016)*;
  - **56**: per l'indicazione del superammortamento del 40% sui **beni immateriali interconnessi** (e purché sussista un iperammortamento al 250%) (*art. 1, c. 10 L. 232/2016)*.

- **assegnazione agevolata ai soci di beni diversi da quelli merce**: va indicata la plusvalenza "da assegnazione" (in quanto non imponibile – v. rigo RF31) **- codice 51**

RF55 Altre variazioni in diminuzione											
1	55	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
7	56	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
13	51	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00
25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00
31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00
37		38	,00	39	40	,00	41	42	,00
43		44	,00	45	46	,00	47	48	,00
49		50	,00	51	52	,00	53	54	,00

REDDITO D'IMPRESA – QUADRO RF (3/3)

d) **«Reddito esente e detassato» – Rigo RF50**:

Patent Box (*art. 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 e succ. mod. e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF del 30 luglio 2015*).

Al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di *ruling*, è stata prevista **l'indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra**

- la data di presentazione della medesima istanza e
- la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 30 luglio 2015);

RF50 Reddito esente e detassato	(1 ,00	2 ,00)	3 ,00

QUINDI: se l'accordo risulta sottoscritto nel 2016 :

- In **colonna 2** andrà indicata la quota del reddito agevolato riferito all'esercizio o agli esercizi in cui l'istanza di *ruling* risulta essere stata presentata (ma l'accordo non ancora definito);
- In **colonna 1** andrà indicato il reddito agevolato riferito all'esercizio oggetto di dichiarazione;
- In **colonna 3** andrà indicata la somma tra la colonna 1 e la colonna 2.

NB: nel caso in cui tali **date** ricadano **entrambe nel 2016**, vanno compilate le sole **colonne 1** (indicazione della quota di reddito agevolata riferita all'esercizio oggetto di dichiarazione) **e 3** (somma tra la colonna 1 e la colonna 2).

DETERMINAZIONE DELL'IRES – QUADRO RN

a) **«Reddito» – Rigo RN1**: è stata inserita la **col. 1A** per indicare le erogazioni liberali effettuate dai privati nei confronti di *trust* o di fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della L. 112/2016.

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016 (1A ,00)	Liberalità 1B ,00	2 ,00

b) **«Altri crediti d'imposta» – Rigo RN14 – School bonus**: è stata introdotta la **col. 3** per indicare le erogazioni liberali destinate a favore di istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione di quelle esistenti, ecc. (*art. 1 commi da 145 a 150, L. 107/2015*)

RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus	Altri crediti	
	(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00)	5 ,00

c) **«Ritenute d'acconto» – Rigo RN15**: con l'estensione dei chiarimenti forniti dalla Circolare AdE 56/E/2009 alle società in trasparenza fiscale, è stata introdotta la col. 1, in cui è prevista l'indicazione delle ritenute attribuite, alla società, dalle partecipate in trasparenza, non utilizzate poiché eccedenti il debito IRES, che vengono ri-attribuite alle partecipate stesse.

RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate	
	(di cui	1 ,00)	2 ,00

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ (1/3)

a) **Sezione XXII – «Assegnazione agevolata ai soci»** : rispetto al quadro presente in Unico 2016, è stato previsto:

- la **separata indicazione** tra il **valore normale** (anche catastale) del bene ed il relativo **costo fiscale** (in modo tale da permettere l'indicazione anche in caso di base imponibile negativa);
- il riferimento alla **proroga introdotta con la legge di Bilancio 2017.**

UNICO 2016

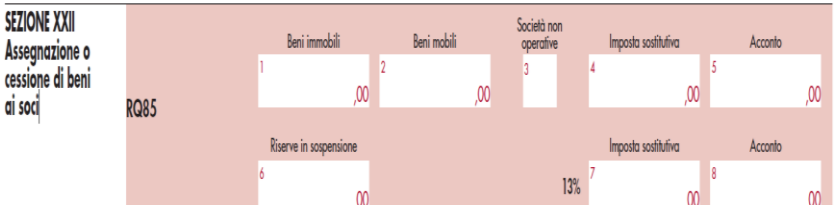

REDDITI 2017

L'art. 1 c. 115-120 L. 208/2015 aveva previsto la possibilità di procedere all'operazione agevolata entro il 30/09/2016; successivamente la L. 232/2016 ha previsto la proroga dell'operazione entro il termine del 30/09/2017.

NB: **l'esercizio dell'opzione** per l'assegnazione/cessione agevolata dei beni deve ritenersi **perfezionato** con l'**indicazione in dichiarazione** dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

Sanabile entro 90 giorni?

–

dichiarazione integrativa

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ (2/3)

b) **Sezione XXIII – «Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni»** la Legge di Bilancio 2017 (*art. 1, c. da 556 a 564, L 232/2016*) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Di seguito le **tre sezioni** utilizzate dai contribuenti che si avvalgono di tale facoltà:

I) ***Sezione XXIII A – «Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni»:*** compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e si sono avvalsi della facoltà di **rivalutare** i **beni** d'impresa e le **partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni			Importo	Aliquota	Imposta
	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,00	16%	2 ,00
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	12%	,00

II) ***Sezione XXIII B – «Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni»:*** compilata da quei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di **affrancare ai fini fiscali** i maggiori valori che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 a condizione che i relativi beni siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni			Importo	Aliquota	Imposta
	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 ,00	16%	2 ,00
	RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
	RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	12%	,00
	RQ92	Totale imposte			,00

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ (3/3)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

III) <u>Sezione XXIII C – «Affrancamento» : riservata ai soggetti che abbiano proceduto:</u>

- alla rivalutazione dei beni d'impresa e della partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
- al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali.

SEZIONE XXIII-C Affrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta
			1 ,00	10%	2 ,00

PROSPETTI VARI – QUADRO RS (1/4)

a) **Eliminazione del «Prospetto errori contabili»:**

a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 193/2016 all'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, con le quali sono stati **ampliati i termini** entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, **non è più applicabile la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013, riguardante la correzione degli errori contabili in bilancio**.

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno		Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno		Codice fiscale 3	
RS202		Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00
RS203						,00
RS204						,00
RS205						,00
RS206						,00
RS207						,00
RS208						,00
RS209						,00
RS210						,00

PROSPETTI VARI – QUADRO RS (2/4)

b) **«Spese di riqualificazione energetica»**: nel prospetto del quadro RS è stata **introdotta un'apposita codificazione, nella colonna 2 ("Tipo")**, per distinguere l'aliquota applicabile ai fini del calcolo della detrazione che, in generale, è pari al 65% ma può variare a seconda della tipologia di spesa sostenuta.

Codici utilizzabili:
"1"; "2"; "3"

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)

		Anno 1	Tipo 2	Totale spesa 3	Spesa sostenuta 4	Detrazione 5	Rate annuali 6	Rata n. 7	Importo rata 8
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti			,00	,00	,00			,00
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali			,00	,00	,00			,00
RS88	Totale								,00

c) **«Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche»**: nel prospetto del quadro RS è stata **introdotta un'apposita codificazione, nella colonna 2 ("Tipo")**, per identificare le diverse aliquote di detrazione e un campo per indicare l'ammontare della detrazione spettante.

Codici utilizzabili:
"1"; "2"; "3"; "4".

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3	Totale spesa 4
RS150				,00

Spesa sostenuta 5	Detrazione 6	Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9
,00	,00		,00	

PROSPETTI VARI – QUADRO RS (3/4)

d) **«Deduzione per capitale investito proprio ACE»** : la Legge di Stabilità 2017 ha previsto la «*sterilizzazione del capitale proprio rilevante ai fini Ace, per l'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, rispetto all'importo risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010».* Tuttavia, si specifica che:

- **non** sono state subite modifiche al box ACE (RS113 – RS115) ma, chiarita la natura **non antielusiva** (circolare 8/E 2017 AdE)**, sembrerebbe** che l'incremento dei titoli e dei valori mobiliari vada inserito nella **colonna 2 del rigo RS 113** e **non in colonna 4** poiché tale campo ricomprende unicamente le riduzioni aventi finalità antielusiva.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS113	Incrementi del capitale proprio 1 ,00	Decrementi del capitale proprio 2 ,00	Incremento società quotata 3 ,00	Riduzioni 4 ,00		Differenza 5 ,00
			Patrimonio netto 6 ,00	Minor importo 7 ,00	4,75%	Rendimento 8 ,00
			Codice fiscale 9			Rendimento attribuito 10 ,00
	Eccedenza pregressa 11 ,00	(di cui Eccedenza non attribuibile 12 ,00)	Rendimenti totali 13 ,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP 14 ,00		Eccedenza riportabile 15 ,00

L'assenza della natura antielusiva **esclude** qualsiasi **possibilità di presentazione di un interpello probatorio di disapplicazione e** con esso lo stesso **obbligo di segnalazione in caso di sua mancata presentazione**.

PROSPETTI VARI – QUADRO RS (4/4)

e) **Introduzione RIGO RS 268 – «Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese»**: in base alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio di maggio 2016 che ha introdotto disposizioni relative allo **scambio automatico obbligatorio di informazioni** nel settore fiscale:

- è stato introdotto l'**obbligo** alla **presentazione della rendicontazione** per la capogruppo controllante, avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, un **fatturato consolidato di almeno 750 milioni** e **non controllata da altra impresa del gruppo multinazionale**, di comunicare all'Agenzia delle Entrate: l'identità e i dati relativi al soggetto tenuto alla predisposizione e all'invio del **Country by Country Report**.

Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

RS268

L'entità dichiara di essere:
- a. Controllante capogruppo
- b. Entità appartenente al gruppo
- c. Supplente della controllante capogruppo
- d. Entità designata
- e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:
- a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione
- b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione

Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione	Codice identificativo
1	2
Sede legale	**Codice Stato estero**
3	4

Controllante capogruppo

Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	**Codice Stato estero**
7	8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

REDDITI DEI SOGGETTI LOCALIZZATI IN STATI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - QUADRO FC

a) **Abrograzione dei commi da 10 a 12 bis dell'art. 110 del TUIR** – come già affermato in precedenza, **non** sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati:

- tra le **variazioni in aumento** è stato **eliminato il rigo FC 19** – «Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati»;
- tra le **variazioni in diminuzione** è stato **eliminato il rigo FC 30** – «Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati» ;

SEZIONE II-A
Determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione

Variazioni in aumento

~~FC19 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ,00~~

Variazioni in diminuzione

~~FC30 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati~~ Spese eccedenti il valore normale 1 ,00 2 ,00

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – QUADRO DI

a) **Introduzione del «quadro DI»** riservato ai soggetti che hanno **presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore** *ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225*) **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, **per indicare il maggior credito emergente** da dette dichiarazioni integrative (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	di cui (4 ,00)	5 ,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

a) **Sez. I - rigo RX1- «IRES»**: è stata inserita la col 1, al fine di indicare l'importo a debito delle imposte risultanti dalla dichiarazione (considerando gli eventuali crediti da dichiarazione integrativa evidenziati nel quadro DI).

SEZIONE I Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione				
RX1 IRES	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	4 ,00	5 ,00	6 ,00

b) **Sez. III "Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta"**: è stata soppressa in conseguenza dell'obbligo di disgiungere la dichiarazione Iva.

SEZIONE III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta		
RX41 IVA da versare		,00
RX42 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44, RX45 e RX46)		,00
RX43 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44, RX45 e RX46)		,00
Importo di cui si richiede il rimborso		1 ,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2 ,00	
Causale del rimborso 3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 ,00
Contribuenti Subappaltatori 6	Esonero garanzia 7	

CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – QUADRO CE

a) **Modificazioni del «quadro CE»**:

- Il **credito d'imposta indiretto** è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 147/2015. Il credito di imposta c.d. internazionalizzazione consente al socio residente di scomputare, dalle imposte dovute in Italia sugli utili provenienti da una società controllata residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata – per i quali è previsto il concorso integrale alla formazione dell'imponibile italiano – , le imposte estere da quest'ultima assolte, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC per effetto del riconoscimento della c.d. prima esimente (art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR (svolgimento di attività commerciale nello Stato estero).

- La **circolare n. 35/E del 4 agosto 2016** chiarisce che "***si tratta di un credito d'imposta indiretto, in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate all'estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia***". La norma, a detta della stessa Agenzia, si prefigge lo scopo di razionalizzare le discipline rivolte alle imprese che operano sui mercati internazionali.

- L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108 del 24 novembre 2016, ha chiarito che **è possibile recuperare le imposte versate all'estero ricorrendo al credito d'imposta indiretto, anche nel caso in cui i dividendi black-list siano stati percepiti da una società controllante intermedia estera**.

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto

CE1

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna11 e colonna12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto
12 .00	13 .00	14 .00	15

INTERPELLO CFC E SOCIETA' DI COMODO – DA RICORDARE

Si ricorda che, a seguito della riforma degli interpelli con effetto dal periodo d'imposta 2015 (Unico 2016), le società hanno la facoltà di barrare le caselle:

- **<u>«art. 167, comma 8 quater»</u>** (CFC) indicando i codici **"1" (**in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC) o **"2" (**in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC);

- **<u>«Imposta sul reddito – società non operativa»</u>** o **«<u>Imposta sul reddito – società in perdita sistematica»</u>** indicando i codici **"2"** (nel caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative) o **"3" (**nel caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative).

SEZIONE I Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione

Art. 167, comma 8-bis ☐ Art. 167, comma 8-quater ☐ Art. 168-ter, comma 4 ☐ Esimente ☐

FC1

Denominazione 1

Codice identificativo estero 2 | Data di chiusura esercizio 3

Sede legale della società o della stabile organizzazione, indirizzo 4 | Cod.Stato estero 5

Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6 | Cod.Stato estero 7

Tipologia controllo 8 | Controllo indiretto 9 | Codice fiscale controllante 10 | N. progressivo stabile organizz. 11

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
RS116	1	2	3	4	5	6	7	8

		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1 ,00	2%	4 ,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%

CREDITI D'IMPOSTA– QUADRO RU

a) **«Credito d'imposta» per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto» *(art. 56 L. 221/2015)***

- con il codice credito **"C8"**, va indicato il **credito d'imposta** (previsto *dall'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)*, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per i **costi relativi agli interventi di bonifica dall'amianto** su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, **sostenuti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)									
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante			Codice credito 1 C 8			Anno presentazione istanza 3		
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui 1 ,00					2 ,00)		3 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRES (Acconti) 4 ,00	IRES (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00		IRAP 7 ,00
RU8	Credito d'imposta riversato								,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73		2 ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								,00

RICONCILIAZIONE DATI BILANCIO E FISCALI–QUADRO RV

a) **Quadro RV – «Riconciliazione dati di bilancio e fiscali»**: sono stati introdotti obblighi di compilazione del quadro RV nei casi in cui, per **effetto dei nuovi OIC**, questi valori divergano al 31 dicembre 2016. Le modifiche afferiscono a:

- inserimento del **riferimento al «D.Lgs. 139/2015»**;
- introduzione dei seguenti **codici** da inserire nella **colonna 3**:
  - **Cod. 1** se il disallineamento civile – fiscale deriva dell'**adozione degli IAS/IFRS**;
  - **Cod. 2** se il disallineamento deriva **sia** dall'adozione degli IAS/IFRS sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (tipicamente operazioni straordinarie)
  - **Cod. 3** se il disallineamento civile – fiscale deriva dell'**adozione dei principi** contabili nazionali; New
  - **Cod. 4** se il disallineamento deriva **sia** per effetto di una delle operazioni che generano **disallineamenti da evidenziare nella colonna 2** (operazioni straordinarie) **che** per effetto dell'**adozione dei principi** contabili nazionali (nuovi OIC). New

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

RV1		Tipo di beni/Voce di bilancio	Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1	2	3	4 ,00

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
RV1	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	

RICONCILIAZIONE DATI BILANCIO E FISCALI – ESEMPIO

Esempio:

Una società ha sostenuto nel 2014 **spese di pubblicità** per Euro 50.000 capitalizzate e ammortizzate, sia civilisticamente che fiscalmente, in **quote del 20%**. Il valore netto contabile delle spese al 31 dicembre 2015 a 30.000 euro, ed è pari al valore fiscale di questa attività.

Per effetto delle **novità del DLgs. 139/2015 sono venuti meno i presupposti per la capitalizzazione di tali spese**, che vengono, quindi eliminate dall'attivo; tuttavia, ai fini fiscali la società continua l'ammortamento sino ad esaurimento, dovendo quindi segnalare che le spese mantengono un valore fiscale residuo.

- Per questo motivo, la società è tenuta ad evidenziare
  - nella **colonna 3** con il **codice 3** che il disallineamento che si genera deriva dall'adozione dei nuovi OIC;
  - nella **colonna 4** il valore netto contabile della spesa al 31 dicembre 2015 (30.000 euro);
  - nella **colonna 5** il valore contabile al 1° gennaio 2016 (zero).

La spesa mantiene, però, un **valore fiscale** inalterato di 30.000 euro, ridotto a 20.000 euro al 31 dicembre 2016 per effetto della deduzione di una quota di ammortamento pari a 10.000 euro.

- Per questo motivo occorre compilare le colonne relative al valore fiscale dell'attività, nel caso in esame rappresentate:
  - dalla **colonna 10** (valore iniziale al 1° gennaio 2016), per 30.000 euro;
  - dalla **colonna 12** (riduzione per ammortamenti dedotti), per 10.000 euro;
  - dalla **colonna 13** (valore finale al 31 dicembre 2016), per 20.000 euro.

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio	Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
RV1		1	2	3 3	4 30.000 ,00

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
RV1	Valore contabile	5 0 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 30.000 ,00	11 ,00	12 10.000 ,00	13 20.000 ,00	

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Grazie per l'attenzione!

Alberto Bassi